

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 20:15 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Sperlonga Via Roma snc, l'assemblea straordinaria dell'Associazione di Volontariato "Croce d'Oro Sud Pontino". È presente il consiglio direttivo nelle persone dei signori:

- Presidente: Mati Simone;
- Vice presidente: De Parolis Leone;
- Segretario: Pacella Enzo;

Numero 15 associati e 3 deleghe, su un totale di 43 aventi diritto.

Assume la presidenza il sig. Simone Mati e, constatata la presenza del numero di soci necessario a deliberare, dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ORDINE DEL GIORNO, che qui di seguito si trascrivono:

- 1) Approvazione modifiche alle Statuto Associativo e delibere conseguenti;
- 2) Regolamenti Interni, approvazione e delibere conseguenti;
- 3) Programma formativo e attività previste;
- 4) Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario il signor Pacella Enzo. Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra le modifiche allo Statuto Associativo con una copia dello stesso, dove sono evidenziate le modifiche apportate, esponendo che in parte sono richieste per adattarsi al nuovo Codice del Terzo Settore entrato in vigore ed in parte si sono rese necessarie per la crescita dell'Associazione in riferimento all'esperienza di questi primi anni e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio Direttivo e dalle precedenti Assemblee dei Soci. Al termine della discussione, l'assemblea con voto palese, approva all'unanimità le modifiche proposte.

Il secondo punto all'ordine del giorno, viene presentato il Regolamento per i Servizi Sanitari con Ambulanza, elaborato con la supervisione e l'approvazione del Direttore Sanitario dott. Quadrino Luca, un regolamento importante in vista della presentazione

delle pratiche per l'autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 49/89, motivo per cui è stato concluso prima del regolamento generale, che sarà presentato nella successiva assemblea.

Al termine della lettura del Regolamento e della successiva discussione, l'assemblea con voto palese, lo approva all'unanimità.

Nel terzo punto dell'ordine del giorno, si comunicano le date dei corsi previsti entro fine anno, Corso base di Protezione Civile e Corso per Soccorritori Volontari, nonché le comunicazioni dei servizi già concordati e di quelli previsti, per darne diffusione agli altri volontari. Nella discussione si accolgono le richieste da parte dei soci di aumentare l'offerta formativa proposta dall'Associazione, anche rivolta a chi non è socio o volontario dell'Associazione, in modo da diffondere e sollecitare l'interesse di altri cittadini alla nostra realtà.

Al termine delle discussioni, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

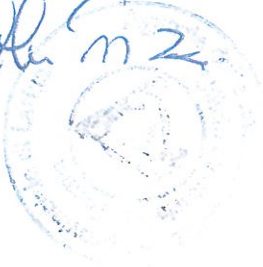
1) di approvare le modifiche allo Statuto Associativo e di dare mandato al Presidente alla registrazione e tutti gli adempimenti necessari, nonché le comunicazioni ai vari enti a cui è stato depositato;

2) di approvare il Regolamento per i servizi Sanitari con Ambulanza, di provvedere a fornire una copia dello stesso ai volontari che svolgono tali servizi e che hanno fatto il corso soccorritori, oltre a predisporre una copia ingrandita da appendere in sede per darne maggior visione a tutti.

Null'altro essendovi da deliberare e fatte le ore 21.30, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.

Il Segretario

Pacella Enzo

Pacella Enzo


Il Presidente

Mati Simone

Mati Simone
Registrato e Firmato il 20-12-2018
al N° 1386 S. 3 All. Prima
nell'interesse di ERICE DIOPO SUD PORTINO
Esatti Euro CHITTO


STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CROCE D'ORO SUD PONTINO"



Titolo I - Principi Generali

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione, Sede ed Emblema

1. E' costituita l'Associazione denominata **"CROCE D'ORO SUD PONTINO"**, Organizzazione di Volontariato di seguito semplicemente "Associazione";
2. L'Associazione si configura quale ente senza fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della ex Legge 11 Agosto 1991, n. 266, del D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo Settore", di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
3. L'Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività;
4. L'Associazione ha sede attualmente in Sperlonga (LT) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, nel territorio della Regione Lazio, mediante delibera del Consiglio Direttivo;
5. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
6. La durata dell'Associazione è illimitata;
7. L'emblema dell'Associazione è costituito da la scritta circolare del nome CROCE D'ORO SUD PONTINO in "blu chiaro" con carattere "Eras Bold ITC", la quale circonda due mani che racchiudono una croce di color oro.

Articolo 2 - Principi Fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore;
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività previste nell'Art.4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale;

4. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione pone il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.

2. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

3. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

4. In questo l'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale, sostenendo attività di educazione e crescita civile alla cittadinanza;
- b. ricercare, promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare i bisogni collettivi ed individuali attraverso la cultura dei valori della solidarietà e dei diritti;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci e dei cittadini, per rafforzare la socialità e creare comunità solidali e resilienti;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, per la crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della disabilità e della protezione civile;
- g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;

- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi di onoranze funebri;
- n. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- o. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- p. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata
- q. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- r. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- s. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- t. attività diverse, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse strumentale alle attività di generale sopraindicate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di settore

Articolo 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Articolo 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti nel territorio Italiano, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.
2. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
3. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
4. I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
5. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Articolo 7 - Diritti

1. Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b. eleggere i componenti degli organi associativi ad esservi eletti;

- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Articolo 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:

- a. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Articolo 9 - Incompatibilità

- 1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione;**
- 2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.**

Articolo 10 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per:

- a. per morosità;
- b. per decadenza
- c. per esclusione.
- d. dimissioni

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa;

3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;

4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che non operi in conformità ai fini statutari, compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio dimissionario è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

6. Il socio sottoposto al provvedimento di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Il provvedimento di decadenza o di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

7. Contro il provvedimento di cui al comma 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8. Il provvedimento di cui al comma 1, lettere b) e c), è esecutivo dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

9. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Titolo III - Entrate, Patrimonio e strumenti di rendicontazione

Articolo 11 - Scritture contabili e bilancio

1. L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera t) dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera t) dello statuto con una annotazione al bilancio.

4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera t).

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Articolo 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;

- b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - f. il Collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge, da eventuali regolamenti dell'Associazione e dai deliberati assembleari.

Articolo 16 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a. delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;
- b. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione, comprese le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. approvare il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche, i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. stabilire l'entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- i. delibera sulla esclusione degli associati.
- j. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- k. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b. deliberare sulla variazione della sede legale;
- c. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;
- d. deliberare sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 31.

Articolo 17 - Convocazioni dell'Assemblea

1. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio regionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
3. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
4. Si riunisce altresì ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.

Articolo 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito registro.

Articolo 19 - Intervento, Rappresentanza e Deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 20 - Validità dell'Assemblea e delle Deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. Ogni Socio ha diritto ad un voto, più quello dell'eventuale delega ricevuta.
5. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
6. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
7. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
8. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.
9. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie ed a variazione della sede legale devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati con diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione.
10. L'Assemblea è presieduta da un presidente eletto dall'Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
11. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
12. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Articolo 21 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri scelti tra i Soci non inferiore a cinque e non superiore a tredici incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
2. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, nomina il Tesoriere e il Segretario. Può nominare, inoltre, direttori con riferimenti a specifici settori di attività dell'Associazione, previa verifica dei requisiti ed eventuale iscrizione a specifici Albi Nazionali o Territoriali, scegliendoli tra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci. Le funzioni del segretario, del tesoriere e dei direttori, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
8. I direttori come al comma 3 del presente articolo, quando non siano consiglieri eletti dall'assemblea, partecipano alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di intervento. Nelle materie di competenza dei direttori, per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del loro parere obbligatorio e vincolante.
9. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

10. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. La decadenza comporta anche quella del di Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del collegio dei probiviri.

11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- b. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 20;
- c. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- d. predisporre il bilancio consultivo ed eventualmente il preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea;
- e. proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai Soci;
- f. deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci. Solo per l'esclusione è previsto il ricorso in Assemblea. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'Assemblea elettiva;
- g. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
- i. proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui agli articoli 6 e 7;
- j. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie, nonché l'adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- k. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

- l. deliberare i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri Soci;
- m. demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;
- n. preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 23 - Direzione Esecutiva

- 1. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
- 2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.
- 3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Articolo 24 - Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
- 3. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- 4. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
- 5. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
- 6. In particolare compete al Presidente:
 - a. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
 - b. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
 - c. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
 - d. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

- e. compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;
 - f. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
7. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
8. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 25 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra le persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.
3. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
4. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
5. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.
6. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.
7. L'eventuale compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 26 - Revisore legale dei Conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 27 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.
3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art .10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Articolo 28 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme Finali

Articolo 29 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Articolo 30 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria secondo le modalità indicate dall'art. 16 comma 3 del presente Statuto.
- 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
- 3. In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previ gli adempimenti di legge previsti dall'art.9 del CTS, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, preferibilmente ad ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Articolo 32 - Rinvio

- 1. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato, delle altre leggi in materia di associazioni no profit e le disposizioni di legge vigenti in materia.